NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DEI NOTAI

Art. 5

Sostituzione dell'articolo 40 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

L'articolo 40 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente: «Art. 40. - 1. Il sigillo del notaio cessato definitivamente dall'esercizio o trasferito ad altra sede e' depositato nell'archivio notarile distrettuale. Il sigillo e' reso inutilizzabile, in modo da restare comunque riconoscibile, mediante l'apposizione di un segno sull'incisione a cura del capo dell'archivio. 2. Il sigillo del notaio sospeso o interdetto temporaneamente ovvero nei confronti del quale sono state pronunziate l'interdizione dai pubblici uffici o altro provvedimento comportante sospensione dall'esercizio ai sensi della legge penale e' depositato nell'archivio notarile distrettuale fino a quando durano gli effetti di tali provvedimenti. 3. Il capo dell'archivio notarile distrettuale assume tutti i provvedimenti necessari per l'acquisizione del sigillo.».

Versione in vigore dal 26 agosto 2006, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di procedimento disciplinare a carico dei notai
Estremi	Decreto legislativo 1 agosto 2006, n. 249
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-249-2006/art-5-sostituzione-dell-articolo-40-della-legge-16-febbraio-1913-n-89

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it